

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1376)

(*Urgenza*)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(GUI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

NELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1973

Assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili, stanziati ai sensi dell'articolo 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Modifica ed integrazione di alcuni articoli della stessa legge 30 marzo 1971, n. 118

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 marzo 1971, n. 118, all'articolo 3, prevede che il Ministero della sanità provvede, direttamente o tramite i suoi organi periferici:

a) all'assistenza sanitaria protesica o specifica (da attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale) a favore dei mutilati ed invalidi civili;

b) all'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli in-

validi e mutilati civili e dei minori degli anni diciotto che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Per far fronte alle spese relative all'assistenza in questione la legge n. 118 del 1971 ha previsto all'articolo 31 lo stanziamento annuo di lire 21.900 milioni (lire 24.900 milioni di cui 3.000 milioni erogati in contributi per l'impianto di centri di riabilitazione,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ricerca e prevenzione, per il funzionamento di scuole, per studi, ecc. - art. 4).

Tale stanziamento si è dimostrato, a seguito della progressiva integrale applicazione della legge n. 118, del tutto insufficiente.

Per l'anno 1972 si è potuto in parte far fronte alla copertura finanziaria della spesa, pari a circa 35.000 milioni, utilizzando tutti gli stanziamenti consolidati dagli esercizi precedenti.

Per il corrente esercizio il fabbisogno minimo previsto è di lire 53.900 milioni.

Gli elementi per la valutazione del suindicato fabbisogno sono:

1) il *deficit* prevedibile a fine esercizio finanziario 1973 per contabilità attinenti all'esercizio 1972 in corso di liquidazione non sarà inferiore a lire 20.000 milioni;

2) il Ministero della sanità dovrà far fronte alla sempre maggiore richiesta di assistenza da parte dei minorati psichici, assistenza che gradualmente viene trasferita a carico del Ministero ed alla quale, prima della legge n. 118, provvedevano le province e l'ONMI imputando gli oneri tra le spese « facoltative » previste in bilancio. L'importo presumibile dell'assistenza in favore dei minorati psichici si aggirerà sugli 8 miliardi circa;

3) la lievitazione delle rette di degenza, per quanto contenuta, non sarà inferiore ad una percentuale di circa il 10 per cento per cui è da prevedere un aumento di spesa di circa 4 miliardi.

Pertanto, al fine di evitare che, per l'anno 1973 e per il prossimo anno 1974, l'assistenza erogata dal Ministero della sanità debba essere sospesa per mancanza di fondi, si rende necessario provvedere, con la massima urgenza ad integrare, in via straordinaria, di

lire 50 miliardi lo stanziamento complessivo per l'assistenza sanitaria ai mutilati ed invalidi civili:

Con l'occasione si è ritenuto opportuno, per assicurare il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionali, aggiungere all'articolo 10 della legge 30 marzo 1971, numero 118, una norma che consenta la corresponsione ai componenti delle predette Commissioni di una congrua indennità per le sedute e gli accertamenti effettuati.

Ciò in quanto, essendo gli attuali compensi del tutto irrisori, è estremamente difficile reperire sanitari disposti a far parte delle Commissioni in questione.

L'esigenza di prevedere compensi più remunerativi è stata più volte evidenziata sia dai medici provinciali, dai prefetti, dagli organi regionali sia anche da numerose interrogazioni parlamentari.

A tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge composto di cinque articoli.

Con l'articolo 1 si autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi stanziati, ai sensi dell'articolo 31, punto 2, lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati e invalidi civili.

Con l'articolo 2 viene indicata la fonte di copertura dell'anzidetto onere di spesa.

L'articolo 5 integra l'articolo 10 della legge n. 118 del 1971 prevedendo che con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro sarà fissata la misura dell'indennità spettante ai componenti delle Commissioni provinciali e regionali, mentre con gli articoli 3 e 4 vengono modificati la composizione ed i poteri istruttori delle Commissioni per adeguarli alle necessità dimostrate dall'esperienza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi stanziati, ai sensi dell'articolo 31, punto 2), lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati e invalidi civili.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato « Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione sanitaria provinciale è composta:

dal medico provinciale che la presiede;
da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

La commissione può disporre accertamenti diagnostici presso centri o cliniche specializzate.

Qualora si tratti di accertare anomalie neuropsichiche la commissione è integrata da un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in servi-

zio presso ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dall'ordine dei medici della provincia.

In questa ipotesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente ».

Art. 4.

All'articolo 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto il seguente comma:

« Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti articoli 7 e 8 ».

Art. 5.

All'articolo 10 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro viene fissata la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni provinciali e regionali, estranei alla pubblica amministrazione ».